



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO

Del. Nr. 000024 DEL 27/04/2023

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni Consiliari permanenti in modalità telematica, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 4/4/2022;

Per convocazione del sindaco, si è riunito il consiglio comunale presso la residenza municipale, oggi Ventisette Aprile Duemilaventitre alle ore 20:45 in adunanza di prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	Si
3	ORVILLE RAISI	CONSIGLIERE	Si
4	JENNI CINQUEGRANA	CONSIGLIERE	Si
5	CARLOTTA CASACCI	CONSIGLIERE	No
6	GIULIO BARALDI	CONSIGLIERE	Si
7	ALBERTO MICHELINI	CONSIGLIERE	No
8	FRANCA PALTRINIERI	CONSIGLIERE	Si
9	DANIELA CARRARA	CONSIGLIERE	Si
10	LAVINIA ZAVATTI	CONSIGLIERE	"Si in videoconferenza"
11	ELISA CAVANA	CONSIGLIERE	"Si in videoconferenza"
12	ALBERTO COSSU	CONSIGLIERE	No
13	MARCO BERGAMINI	CONSIGLIERE	"Si in videoconferenza"
	Presenti N. 10	Assenti N. 3	

Assume la presidenza il sig. ALBERTO CALCIOLARI, SINDACO.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Assessore esterno: STEFANO BONFATTI Presente

Assessore esterno: PATRIZIA SGARBI Presente

E così col presidente n. 10 consiglieri, sui tredici assegnati al comune, con l'assistenza del VICESEGRETARIO, MARIA CHIARA GRISANTI.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei consiglieri per la validità dell'adunanza.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Delibera Consiglio Comunale n.000024 del 27/04/2023

La discussione relativa all'oggetto è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

**Alle ore 21.08 entra il consigliere Michelini Alberto.
I consiglieri presenti sono 11.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 668, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 27 febbraio 2018, n. 1, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed è stato approvato il connesso Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva;

VISTO l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 52, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a mente del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale*

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

VISTO l'art. 238, comma 10, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del medesimo d.lgs. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni;

VISTA la delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15, che con l'art. 3, al fine di introdurre una procedura omogenea a livello nazionale, disciplina le modalità di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti che hanno conferito i rifiuti urbani a soggetti diversi dal gestore pubblico;

VISTO l'allegato TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) alla delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15, che impone una serie di prescrizioni in tema di attivazione del servizio, reclami e richiesta di rettifica degli importi addebitati, modalità di versamento, rateizzazione degli avvisi bonari, rimborsi e compensazioni, che devono essere obbligatoriamente recepiti nel regolamento di istituzione della tariffa corrispettiva;

RITENUTO pertanto necessario adeguare il regolamento comunale alle prescrizioni regolatorie di ARERA, disponendo le modifiche necessarie a rendere il suddetto regolamento conforme al TQRIF;

CONSIDERATO che la presente deliberazione ha natura regolamentare, ma essendo la Tari corrispettiva un'entrata non tributaria così come statuito dalla Corte di Cassazione, sezione unite 29 aprile 2021, n. 11290, non occorre acquisire il parere dell'Organo di revisione, richiesto dall'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all'applicazione dei tributi;

VISTO lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento, Dott. Pasquale Mirto, responsabile del Servizio Tributi;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Pasquale Mirto, Dirigente del Settore Finanziario - Servizio Tributi, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio Tributi, Dott. Pasquale Mirto, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

VISTO che il responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA dott.ssa Sara Pareschi, funzionario U.C.M.A.N., che agisce come da provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Trasversali dell'U.C.M.A.N. Avv. Barbara Bellentani prot. n. 8973 del 31/3/2023, attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Zavatti, Cavana, Bergamini), espressi palesemente per appello nominale,

D E L I B E R A

1. **DI MODIFICARE** il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con delibera del Consiglio Comunale, 27 febbraio 2018, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di renderlo conforme alle prescrizioni di cui alla delibera ARERA n. 15/2022, apportando modifiche agli articoli 7, 9, 13-bis, 13-ter, 14, 23, 26, 27, 28, 29, 30, allegato 9 – tabella 3 ed inserendo i nuovi articoli 18-bis, 23-bis e 27-bis;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2023.
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento comunale aggiornato con le modifiche, allegato alla presente deliberazione, è parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**)

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Zavatti, Cavana, Bergamini), espressi palesemente per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione del fatto che le variazioni al regolamento esplicano i loro effetti dal 1° gennaio 2023

ALLEGATI:

A) Verbale di discussione

1) **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Delibera Consiglio Comunale n.000024 del 27/04/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to ALBERTO CALCIOLARI

Il Segretario
f.to MARIA CHIARA GRISANTI

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Delibera Consiglio Comunale n.000024 del 27/04/2023